



Fondo Patrimoniale

Dott. Sebastiano Deias

Avv. Cristina Paba

FONDO PATRIMONIALE:



Avv. Cristina Paba

29.09.2015

FONDO PATRIMONIALE: Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. L'Istituto è regolato dagli art. 167 e ss del c.c. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, infatti, salvo diversa disposizione nell'atto che costituisce il fondo, spetta ad entrambi i coniugi. Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare con il quale la titolarità dei beni e, quindi, l'amministrazione, restava in capo al coniuge costituente.

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al **soddisfacimento dei bisogni della famiglia**. Esso gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito. Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Secondo la ricostruzione più accreditata dell'istituto, il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio di destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari, privo di una soggettività autonoma; non dà luogo ad un autonomo regime patrimoniale della famiglia, alternativo a quello della comunione legale e della separazione dei beni, ma soltanto ad un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base.

In sostanza, il fondo non è altro che un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità da parte dei creditori; per tutto il resto, il regime di questi beni non deroga alle norme in materia di diritti reali e di obbligazioni.

Oggetto del fondo

Possono formare oggetto del fondo patrimoniale:

- beni immobili,
- -mobili registrati,
- titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo
- tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia lo strumento predisposto – cd. annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza) del vincolo cui sono sottoposti.
- Oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della **proprietà** come l'**usufrutto**, la **superficie**, l'**enfiteusi**, la **nuda proprietà**. I beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie: il vincolo di destinazione, infatti, può riguardare i bisogni di una sola famiglia. Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso. Per quanto riguarda i beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale, essi possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione.

Le modificazioni del fondo patrimoniale e cessazione del fondo

Una volta costituito il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione. Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell'atto costitutivo. Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all'amministrazione del fondo. L'incremento del fondo non richiede necessariamente la costituzione di un solo fondo: nulla vieta di costituirne più di uno, anche con discipline diverse, per soddisfare le esigenze della famiglia.

Il fondo patrimoniale si estingue per:

- annullamento;
- scioglimento;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il fondo, tuttavia, se si è in presenza di figli minori, dura fino al raggiungimento da parte loro della maggiore età.

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell'**atto di matrimonio** conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti. All'annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti. Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, l'atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliono acquistare diritti sullo stesso.



Il legislatore ha introdotto un sistema di limiti alla responsabilità patrimoniale verso i creditori al fine di tutelare l'interesse della famiglia alla conservazione di taluni beni, che vengono così posti al riparo da aggressioni esterne in modo da poter assolvere agli obblighi di contribuzione e di mantenimento, pur in situazioni di difficoltà economica dei coniugi.

In estrema sintesi, i beni del fondo rispondono sia per i debiti inerenti alla vita familiare, sia per i debiti ad essa non inerenti ma che il creditore ignorava essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia